



# COMUNE DI FOZA

Provincia di Vicenza

Via Roma, 4 CAP. 36010 P. IVA – C.F. 00537800245

Tel. 0424/698003 - Fax 0424/698281

e-mail: patrimonio@comune.foza.vi.it

Copia

Prot. n. 3722

## ORDINANZA N. 12

**OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO SU STRADA COMUNALE GOZAR – RONCHETTO NEL TRATTO DA C.TRA' GOZAR A MALGA FRATTE PER LAVORI DI ASFALTATURA**

***IL SINDACO***  
***(Geom. Bruno Oro)***

Visto che i danni provocati al patrimonio boschivo comunale e privato dal ciclone Vaia dell'ottobre 2018 hanno reso maggiormente pericolosi alcuni versanti prospicienti la strada comunale Lazzaretti/Ronchetto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nelle more della variazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

Visto che Il Comune di Foza è risultato aggiudicatario di un contributo Regionale per il ripristino della viabilità danneggiata a causa del ciclone Vaia;

Visto il progetto di manutenzione straordinaria relativo alle sistemazioni stradali CUP D97H19004020001;

Valutato che i lavori di asfaltatura del tratto di strada Gozar/Ronchetto sono stati affidati alla Ditta Costruzioni Generali Girardini S.P.A.;

Considerato che i lavori in oggetto inizieranno il 14 settembre 2022;

Sentita l'Amministrazione comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Visti gli artt. 5 c.3, 6, 7, e 159 comma 1 lettera b) del Codice della Strada approvato con D.Lvo 30.04.1992 n 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lvo nr. 267/2000;

## ORDINA

Di vietare il **transito veicolare e pedonale** sulla strada comunale denominata "Lazzaretti - Ronchetto" da loc. Gozar a loc. Malga Fratte in entrambe i sensi di marcia a tutti i mezzi e persone non impegnate nei lavori di asfaltatura del tratto di strada in oggetto, nei giorni:

**14 – 15 – 16 – 19 – 20 settembre 2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30;**

Di far transitare i veicoli **espressamente autorizzati** sulla strada della Futa e sulla bretella di collegamento Futa-Malga Zomo;

I veicoli e le persone **che per motivi di lavoro dovessero transitare sulla strada** Futa-Malga Zomo, dovranno chiedere espressa autorizzazione al Comune di Foza ;

### **DISPONE CHE**

In caso di nevicate tali da rendere pericoloso il transito sulle strade della Futa, sulla bretella di collegamento Futa/Malga Zomo e sulla strada Fratte- Ronchetto, TUTTE le autorizzazioni rilasciate saranno automaticamente annullate;

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali è demandato dall'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 successive modifiche l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. La presente ordinanza sia resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste per legge e per mezzo dell'istallazione dei prescritti segnali stradali.

### **A V V E R T E**

- 1) Le richieste di autorizzazione all'utilizzo della strada Futa-Malga Zomo, dovranno pervenire al Comune di Foza da parte degli interessati in forma scritta con indicazione del periodo di utilizzo, le motivazioni dell'utilizzo e le caratteristiche e numero di targa dei veicoli che dovranno essere autorizzati.
- 2) Che in caso mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del C.d.S. e dalla legge 689/81 e dall'art.16 L.3/2003, nonché le sanzioni previste dal R.P.R.;
- 3) A norma dell'art. 3 quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Venezia (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

*Copia della presente ordinanza viene trasmessa ai Carabinieri Forestali di Asiago e di Enego ed ai Comandi Stazione Carabinieri di Asiago ed Enego ed ai Comuni di Enego, Roana e Consorzio Usi Civici di Rotzo, Pedescala e S.Pietro.*

*Foza, li 13/09/2022.*

*Il Sindaco  
F.to Geom. Bruno Oro Lenz*

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 13/09/2022 al 28/09/2022

Foza, lì 13.09.2022

Il Messo comunale  
F.to Segafredo Sandro